

**F. A. I.**  
**Frontalieri Autonomi Intemelì**  
**Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia**  
**sito internet [www.frontalieri.eu](http://www.frontalieri.eu) e-mail**  
**[frontalieri@frontalieri.eu](mailto:frontalieri@frontalieri.eu)**

In origine, il regime fiscale vigente fino al 31 Dicembre 2000, prevedeva la totale esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto (art 3, comma 3, lettera c, del D.P.R. n°917/1986-Tuir ). A seguito dell'abrogazione di questa norma i frontalieri rimasero temporaneamente senza copertura legislativa. A fronte di tale carenza il legislatore è intervenuto disponendo, per l'anno 2001 ed in seguito anche per il 2002, la proroga di esclusione dalla dichiarazione dei redditi derivanti dal lavoro all'estero. Nella Finanziaria 2003 il lavoro prodotto all'estero diventa quindi imponibile, ma, riconosciute le incongruenze e le disparità , viene concessa una franchigia fiscale di 8000 euro detraibile dal reddito imponibile. La franchigia è stata poi oggetto di proroga negli anni successivi fino al 2011, ma trattandosi di leggi collegate al bilancio annuale dello Stato, si è configurata una situazione di precarietà che ha impedito ed impedisce tuttora al frontaliere di assumere obbligazioni finanziarie pluriennali garantite dal proprio reddito familiare. Nella finanziaria del 2011, per mancanza di coperture , la franchigia sui redditi prodotti nel 2012, dopo anni di rinnovo ad 8000€ viene ridotta a 6700 euro, ma non solo, si stabilisce che ai fini della

determinazione della misura dell'acconto d'imposta dovuta per il 2013 non si può tenere conto dei benefici fiscali, quindi si deve versare l'acconto d'imposta al 100%, in poche parole l'importo della franchigia concessa viene in pratica anticipata dal frontaliere. Nella legge di stabilità del 2012 viene prorogata la franchigia di 6700 euro per il 2013 ma non viene abrogato il suddetto comma, si determina quindi che lo stesso principio sia applicato anche per l'anticipo d'imposta del 2014. Tutto questo ha comportato un aggravio di spesa molto elevato, secondo noi non dovuto, ma soprattutto non previsto e che ha messo in seria difficoltà molte famiglie che non hanno potuto adempiere agli obblighi fiscali e quindi sono tuttora esposte a sanzioni anche molto pesanti.

Arriviamo all'ultima legge di stabilità, dove la franchigia è stata portata a 7500€ (allegato N°1) ed applicabile quindi sui redditi che produrremo nel 2015 ed in parallelo è stato soppresso il comma che prevedeva il versamento dell'anticipo d'imposta senza tenere conto del bonus. Questo darà modo quest'anno, in sede di conguaglio, di recuperare le somme anticipate. Sicuramente un po' di respiro, ma la soluzione che noi attendiamo è un'altra, abbiamo bisogno di una legge ordinaria, definitiva, stabile e che sancisca definitivamente lo statuto dei lavoratori frontalieri in materia fiscale, nei diritti ma anche nei doveri e che dia finalmente certezze sul futuro ai frontalieri.

## FISCALITA'

Vediamo intanto la comparazione fra le aliquote Irpef Italiane e le aliquote del fisco Francese in vigore nel 2015 applicate sui redditi 2014:

### In Italia

Fino a 15.000 euro	23%
da 15.000 € a 28.000 €	27%
da 28.000 € a 55.000 €	38%
da 55.000 € a 75.000 €	41%
sopra 75000 €	43%

### In Francia

Fino a 9690 €	0 %
da 9691 € a 26764 €	14%
da 26765 € a 71754 €	30 %
da 71755 € a 151956 €	41 %
sopra 151956 €	45 %

Non ci sarebbe neanche bisogno di commentarle, la differenza maggiore appare subito confrontando le prime due aliquote, è evidente che il sistema Francese salvaguarda i salari bassi e medio-bassi, ma anche nel terzo e nel quarto scaglione, per i salari medio-alti, la differenza con l'Italia è rilevante, mentre nell'ultimo è lampante la volontà di tassare maggiormente i redditi più alti da loro definiti grandi capitali.

Ed è proprio questa abissale differenza di tassazione fra i due Paesi la causa principale della disparità a danno dei frontalieri Italiani e che condiziona in modo determinante le ineguaglianze.

A parità di categoria, qualifica e coefficiente i salari lordi acquisiti oltre frontiera che siano a Monaco o in Francia sono molto più bassi che in Italia, proprio in ragione del fatto che vengono sottoposti ad una tassazione ,ma quando noi frontalieri questo “salario lordo leggero” lo portiamo in Italia, dove le aliquote sono ben più elevate, viene gravemente penalizzato. Ed è qui che nasce quindi la disparità nei confronti del lavoratore frontaliere, sia rispetto a quello Francese che, pur avendo la stessa nostra remunerazione lorda si ritroverà con un salario netto ben più cospicuo, e sia verso il lavoratore Italiano che ,sempre a parità di categoria, qualifica e coefficiente avrà un salario lordo ben più elevato e quindi anche il netto di conseguenza, a tutto questo dobbiamo aggiungere che per noi non esiste alcun TFR e che la tredicesima mensilità non è di legge ma a discrezione individuale di ogni ditta tramite regolamento interno, la maggior parte delle ditte adotta un "premio di fine anno" legato al bilancio annuale dell'azienda.

Ma le differenze, si accentuano ancor di più una volta effettuati i calcoli di detrazione d'imposta e soprattutto le detrazioni per familiari a carico che in Francia possono in molti azzerare le imposte, mentre in Italia come ben sappiamo si possono detrarre cifre irrisorie che variano in base al reddito e non si tiene

assolutamente conto delle famiglie monoreddito che sono le più penalizzate.

Questi calcoli sono stati fatti con un simulatore fornito dal Ministero delle Finanze Francese, in cui per praticità, sono stati inseriti i dati base riguardante i redditi dei componenti della famiglia, senza inserire le spese deducibili, che in Francia sono molteplici ed abbassano ulteriormente le imposte.

## ESEMPI

il primo esempio è una coppia senza figli

**Italia** Reddito **30000 €**

irpef netta con bonus = **4600 €** + tasse reg. e com.

irpef netta senza bonus = **6880 €** + " " "

**Francia** Reddito **30000 €**

Imposta **264 €** tasso medio **0,98%**

**Italia** Reddito **35000 €** famiglia con un figlio a carico

Irpef netta con bonus = **5281 €** + tasse reg. e com.

Irpef netta senza bonus = **8051 €** + " " "

**Francia** Reddito **35000 €** con un figlio a carico

Imposta **168 €** tasso medio **0,53%**

**Italia** Reddito **35000 €** con due figli a carico

Irpef netta con bonus = **4381 €** + tasse reg. e com.

Irpef netta senza bonus = **7151 €** + " " "

**Francia** Reddito **35000 €** con due figli a carico

Imposta **0€** non dovuta per il reddito modesto

Il sistema fiscale Francese tutela le famiglie, il carico fiscale è abbattuto per il numero dei componenti della famiglia definite "parti" :1 parte ciascuno i genitori e 1/2 parte per ogni figlio.

Riflettendo su questa comparazione si comprende subito il motivo per cui sempre di più sono i frontalieri che abbandonano l'Italia per trasferirsi in Francia ,le ragioni sono evidenti, più vicini al luogo di lavoro, tassazioni eque ed accettabili ,ma soprattutto si ha la certezza di quello che si dovrà pagare,i calcoli delle imposte sono fatti sull'anno precedente,quindi su quanto realmente si è guadagnato,non come noi che,dovendo compilare il Modello Unico dobbiamo versare l'anticipo d'imposta per l'anno successivo,per poi magari nel mentre perdere il lavoro e dover aspettare l'anno successivo per recuperare il versato. Questa situazione è capitata a parecchi lavoratori,che essendo assunti tramite le agenzie di lavoro interinale non lavorano regolarmente tutto l'anno. Lo stato Italiano dovrebbe rendersi conto che tartassando in questa maniera i frontalieri,alla lunga otterrà l'effetto contrario incassando meno imposte, e con lo Stato anche Regione e Comuni che vedono ridursi le tasse locali

Invece che una risorsa,sembra che la nostra categoria, sia ritenuta un costo ,lo dimostra per esempio il fatto che ogni anno al momento della discussione della franchigia,si debba trovare una copertura finanziaria per convalidarla, i frontalieri sono al contrario una fonte di guadagno per l'Italia,i redditi che noi rimpatriamo mensilmente vanno direttamente ad innalzare il p.i.l. in quanto risorse nuove che noi importiamo dall'estero e che poi spendiamo interamente nei luoghi di residenza.

Tenendo conto dei lavoratori attivi più di 3.600 nel Principato di Monaco, quasi 1500 in Francia, un numero di pensionati frontalieri stimato intorno alle 7000/8000 unità e simulando un reddito medio mensile di 1400€ pro capite si può ipotizzare un'entrata mensile intorno ai 18 milioni di euro, queste ingenti risorse riversate sul territorio fanno da volano per tutto l'estremo Ponente Ligure.

Esaminando tutti i dati appena descritti appare evidente la ragione per cui venne concessa la franchigia, ma è altrettanto evidente che la franchigia all'origine di 8000€ concessa dal 2003 al 2011, invece di essere adeguata all'inflazione ed al costo della vita, negli ultimi anni sia stata erosa, questo perché non indicizzata, perché subordinata al bilancio annuale, ma anche perché non proporzionale all'entità del reddito.

La FAI, a questo proposito, ha studiato e proposto un sistema di calcolo a percentuale in sostituzione della franchigia, che è stato ritenuto interessante da alcuni esperti in Commissione Finanze. (Allegato N°2) Consiste in una detrazione del 35% su un plafond fissato a 25000€, questo metodo rende la tassazione più equa, progressiva ed in linea, da un lato con quella Francese più leggera, dall'altro con quella dei lavoratori in Italia che, come già detto in precedenza hanno salari lordi più alti e nel conteggio annuale possono contare sulle tredicesime e quattordicesime.

La percentuale di tassazione media sale in maniera regolare, anche dopo la soglia del plafond di 25000€ Con questo sistema alcune fasce di reddito attualmente esenti con la franchigia diverrebbero imponibili con una percentuale minima.

Allo stesso tempo questo nuovo sistema di calcolo richiederebbe una copertura finanziaria uguale se non addirittura inferiore all'attuale, ma soprattutto sarebbe adatta per riconoscere, finalmente anche ai pensionati frontalieri i diritti fino ad oggi loro negati.

Mi riferisco all'esclusione dalla franchigia dei pensionati frontalieri con un provvedimento di dubbia legittimità da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base di una interpretazione della norma, letterale e vessatoria e che cita: “la norma non è applicabile in quanto riferita esclusivamente ai redditi derivanti dal lavoro prestato, cioè quelli percepiti nel periodo in cui l'attività lavorativa è effettivamente svolta, e non anche nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, remunerata attraverso i trattamenti pensionistici; in mancanza di una espressa esclusione normativa, ai redditi da pensione si rende applicabile la norma generale che stabilisce per i soggetti residenti nello Stato l'imponibilità di tutti i redditi percepiti, ovunque prodotti, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali”.

Tale interpretazione è contestata dal Garante del Contribuente (Ufficio della Liguria) con una delibera del 16/11/2004, con riferimento al ricorso dell'Associazione F.A.I. (Allegato N°3 )

1 “ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le pensioni relative ai redditi di lavoro dipendente sono parte costituente di detti redditi, sia in base all'interpretazione letterale della norma, sia



in base all'interpretazione concettuale, costituendo, la pensione, una retribuzione differita”

2 Le disposizioni legislative relative ai redditi di lavoro devono intendersi riferite anche alle pensioni che sono conseguenti al lavoro svolto;

3 Tali disposizioni hanno come presupposto per la concessione dell'agevolazione che i redditi derivino da lavoro dipendente prestato all'estero, senza alcun riferimento temporale al momento in cui la prestazione è avvenuta e, certamente, anche la pensione deriva dal lavoro prestato all'estero in zona di frontiera.

Conclusione,ciò posto,poiché il Signor Garante ha palesato,con un'articolata motivazione,di non condividere la soluzione prospettata ,ha deliberato di raccomandare di attivarsi affinché l'agevolazione in parola (deduzione di €8000 dalla base imponibile)sia estesa anche ai pensionati frontalieri.

Quindi per noi è palese che anche il pensionato frontaliere ha diritto alla franchigia anche a ragion del fatto che si tratta di una pensione maturata all'estero e quindi a carico di un ente estero non pesando perciò sugli organismi previdenziali Italiani in un momento di grave crisi finanziaria per le casse dell'INPS. A penalizzare maggiormente la situazione vi è il fatto che i nostri pensionati alla fine della carriera lavorativa non percepiscono alcun TFR in quanto non esiste alcun trattamento di fine rapporto e percepiranno solo 12 mensilità,in quanto non è prevista alcun tipo di tredicesima.

## PENSIONE

L'età legale per il pensionamento nel Principato è fissata a 65 anni, esiste la possibilità per il lavoratore di chiedere una pensione anticipata a partire dal 60° anno di età a condizione di non esercitare più alcun tipo di attività e di non percepire alcun indennizzo di malattia, infortunio o disoccupazione.

Il regime pensionistico è da sempre basato su un sistema esclusivamente contributivo, si tratta di un sistema di ripartizione a punti che sono acquisiti alla fine di ogni anno lavorativo dividendo il salario annuale con il valore di acquisto del punto che è fissato annualmente da un Decreto Ministeriale (fissato al 1° Ottobre 2014 a 1139 €)

Con questo sistema si accumulano i punti anno dopo anno ed a fine carriera si può calcolare l'ammontare della propria pensione semplicemente moltiplicando il numero dei punti per il valore di calcolo del punto stesso fissato anche questo da un D.M. e rivalutato periodicamente insieme al valore di acquisto (fissato al 1° Ottobre 2014 18,37 €). Quindi calcolo molto semplice, n° dei punti acquisiti moltiplicato per il valore di riferimento diviso per 12 e si ottiene la pensione mensile a cui si ha diritto.

Ecco un rapido esempio di calcolo prendendo come modello un salario di 20.000 € percepito per 40 anni

20000 €: 1139 € = 17.5 punti x 40 anni = 700 punti

700 punti x 18.37 € = 12859 €

Su 12859 € si dovrà pagare un irpef di 1600 € più

l'addizionale Reg. e Com. di circa 300 €

13008 € - 1600 - 300 = 11108 € : 12 = 925 €

Ricordo: senza T.F.R. e senza tredicesima

Vediamo ora alcune comparazioni tra pensionati frontalieri Italiani e Francesi

Pensione **frontaliere 13000€**: imposta **1610 €**

" **Francese** " : " **0 €**

" **frontaliere 18000€**: " **3100 €**

" **Francese** " : " **687 €**

" **frontaliere 24000€**: " **4900 €**

" **Francese** " : " **1600 €**

Coppia di pensionati **frontalieri :28000€** imposta: **3806€**

" " **Francesi** " " **0€**

" " **frontalieri :32000€** " **4994€**

" " **Francesi** " " **768€**

Esiste poi una pensione complementare che è devoluta da un organismo Francese in quanto il Principato non è dotato di un suo regime assicurativo sia per le pensioni complementari che per la disoccupazione, questa pensione è obbligatoria e quindi il lavoratore non ha diritto di scelta. Ma anche su questo argomento esiste una ingiustizia nei confronti della nostra categoria. Per il lavoratore Italiano, al momento dell'erogazione la pensione complementare è tassata con l'aliquota agevolata del 15%, tale aliquota poi è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali arrivando quindi al 9%. Questo ai frontalieri non è concesso e di conseguenza la nostra pensione complementare fa' cumulo con la pensione normale e quindi viene tassata all'aliquota più elevata applicata in rapporto al reddito.

Con lo stesso criterio sono trattate anche le ore di lavoro straordinario, dal 2008 in Italia esiste la detassazione dei salari di produttività straordinaria, l'agevolazione è concessa ai lavoratori dipendenti e consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 10% sulle ore straordinarie. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni,.

Per i nostri colleghi frontalieri Francesi, le ore straordinarie sono esentate da imposizione fiscale e quindi non appaiono sul reddito imponibile. Tutte queste agevolazioni fiscali a noi frontalieri Italiani del Principato e della Francia sono negati dallo Stato Italiano, quindi anche in questo caso le ore straordinarie

sono tassate con la massima aliquota applicata al reddito,percepndo così un salario orario inferiore di quello ordinario. C'è da tenere conto del fatto che nel Principato, in base alla legislazione del lavoro,si è tenuti ad effettuare obbligatoriamente un certo numero di ore straordinarie settimanali ovviamente se richieste dal datore di lavoro.

E' notizia di questi giorni,nel Principato,la chiusura di alcune fabbriche che de localizzano in altri paesi,licenziando quindi il personale. In questo caso a Monaco esiste una piccola indennità di licenziamento che rappresenta una percentuale di salario per ogni anno di anzianità in base agli anni trascorsi nella ditta,ma che può anche essere aumentata dalla ditta stessa dopo contrattazioni interne con i delegati del personale e l'Ispettorato del lavoro

Ebbene anche in questo caso il frontaliere subisce un'ingiustizia enorme ,infatti per il Francese questa indennità non verrà tassata in quanto non imponibile per il fisco Francese,(l'indennità minima è modesta anche per questa ragione,perché finisce interamente nelle tasche del lavoratore),in Italia invece questo tipo di indennità subisce una tassazione separata cioè una tassazione agevolata, proprio per evitare che i redditi maturati in più anni siano tassati in un solo periodo di imposta con la conseguenza di un carico fiscale troppo elevato.

Per il frontaliere la musica non cambia,l'indennità va denunciata in dichiarazione, fa cumulo con il reddito e viene tassata con il massimo dell'aliquota corrispondente allo scaglione. L'indennità che potrebbe permettere di tirare avanti qualche mese sarà gravemente compromessa.

---

Tutto questo dimostra che anche a livello Europeo esistono lacune enormi sul trattamento dei frontalieri e che c'è molto da lavorare, la nostra situazione lo prova. Perché è vero che Monaco non è nell'Europa, ma è pur vero che nel Principato entrano due popolazioni di lavoratori Europei, gli Italiani ed i Francesi, che lavorano fianco a fianco, avendo stesse mansioni, stesse qualifiche e quindi stesse remunerazioni, ma il trattamento fiscale è diametralmente opposto e questo appunto genera ingiustizia sociale.

**F. A. I.**  
**Frontalieri Autonomi Intemeli**  
**Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia**  
**sito internet [www.frontalieri.eu](http://www.frontalieri.eu) e-mail**  
**[frontalieri@frontalieri.eu](mailto:frontalieri@frontalieri.eu)**

**Preg.mo/a**  
**Onorevole**

La seguente per illustrare la situazione degli oltre 8000 pensionati frontalieri dell'estremo ponente ligure e la richiesta di un suo possibile intervento..


I frontalieri in attività lavorativa godono di una franchigia fiscale di euro 7500 .

Questa franchigia purtroppo non è riconosciuta ai pensionati frontalieri , Nel 2005 il garante del contribuente si espresse riconoscendo che le pensioni frontalieri sono derivate dal lavoro e come tale dovrebbero beneficiare anche loro della franchigia.

Sia l'agenzia delle entrate sia tutti governi fino a oggi susseguiti non hanno dato seguito da quanto indicato e richiesto dal garante.

Nel ringraziarla cogliamo l'occasione per inviarle i nostri migliori saluti.

Roberto Parodi  
segr. Ass. Fai Frontalieri



Ventimiglia 09/09/2020

**F. A. I.**  
**Frontalieri Autonomi Intemelì**  
**Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia**  
**sito internet [www.frontalieri.eu](http://www.frontalieri.eu) e-mail**  
**[frontalieri@frontalieri.eu](mailto:frontalieri@frontalieri.eu)**

Testo proposta emendativa:

All'articolo 50 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986 e successive modifiche TUIR

aggiungere :

- L) Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Allegato 1:

Relazione

Allegato2:

Parere garante contribuente



**F. A. I.**  
**Frontalieri Autonomi Intemeli**  
**Via Vittorio Veneto,13 Ventimiglia**  
**sito internet [www.frontalieri.eu](http://www.frontalieri.eu) e-mail**  
**[frontalieri@frontalieri.eu](mailto:frontalieri@frontalieri.eu)**

Allegato 1:  
Relazione pensionati frontalieri

L'età legale per il pensionamento nel Principato è fissata a 65 anni, esiste la possibilità per il lavoratore di chiedere una pensione anticipata a partire dal 60° anno di età a condizione di non esercitare più alcun tipo di attività e di non percepire alcun indennizzo di malattia, infortunio o disoccupazione. Il regime pensionistico è da sempre basato su un sistema esclusivamente contributivo, si tratta di un sistema di ripartizione a punti che sono acquisiti alla fine di ogni anno lavorativo dividendo il salario annuale con il valore di acquisto del punto che è fissato annualmente da un Decreto Ministeriale (fissato al 1° Ottobre 2014 a 1139 €). Con questo sistema si accumulano i punti anno dopo anno ed a fine carriera si può calcolare l'ammontare della propria pensione semplicemente moltiplicando il numero dei punti per il valore di calcolo del punto stesso fissato anche questo da un D.M. e rivalutato periodicamente insieme al valore di acquisto (fissato al 1° Ottobre 2014 18,37 €). Quindi calcolo molto semplice, n° dei punti acquisiti moltiplicato per il valore di riferimento diviso per 12 e si ottiene la pensione mensile a cui si ha diritto. Ecco un rapido esempio di calcolo prendendo come modello un salario di 20.000 € percepito per 40 anni  $20000 \text{ €} : 1139 \text{ €} = 17.5 \text{ punti} \times 40 \text{ anni} = 700 \text{ punti}$   $700 \text{ punti} \times 18.37 \text{ €} = 12859 \text{ €}$  Su 12859 € si dovrà pagare un irpef di 1600€ più l'addizionale Reg. e Com. di circa 300€  $13008 \text{ €} - 1600 - 300 = 11108 \text{ €} : 12 = 925 \text{ €}$  Ricordo: senza T.F.R. e senza tredicesima

Vediamo ora alcune comparazioni tra pensionati frontalieri Italiani e Francesi

Pensione frontaliere 13000€ : imposta 1610 € " Francese " : " 0 €

" frontaliere 18000€ : " 3100 € " Francese " : " 687 €

" frontaliere 24000€ : " 4900 € " Francese " : " 1600 €

Coppia di pensionati frontalieri :28000€ imposta: 3806€ " " Francesi " " 0€ "

" frontalieri :32000€ " 4994€ " " Francesi " " 768€

Esiste poi una pensione complementare che è devoluta da un organismo Francese in quanto il Principato non è dotato di un suo regime assicurativo sia per le pensioni complementari che per la disoccupazione, questa pensione è obbligatoria e quindi il lavoratore non ha diritto di scelta. Ma anche su questo argomento esiste una ingiustizia nei confronti della nostra categoria. Per il lavoratore Italiano, al momento dell'erogazione la pensione complementare è tassata con l'aliquota agevolata del 15%, tale aliquota poi è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il

quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali arrivando quindi al 9%. Questo ai frontalieri non è concesso e di conseguenza la nostra pensione complementare fa' cumulo con la pensione normale e quindi viene tassata all'aliquota più elevata applicata in rapporto al reddito.

Nel 2005 il garante del contribuente si è espresso dando parere affermativo alle richieste della nostra associazione equiparando le pensioni frontaliere a quelle dei lavoratori.

Purtroppo sia l'agenzia delle entrate e i governi fino a oggi susseguiti non hanno dato seguito al parere del garante non legiferando in materia.

La modifica dell'articolo 50 del TUIR proposto va in tale direzione.

Ai fini del calcolo del costo, di tale provvedimento, è da calcolare il rientro possibile di tutti pensionati che hanno spostato la propria residenza, dovuta alla minore imposizione fiscale, nei comuni limitrofi francesi e quindi non soggetti al fisco italiano.

Inoltre il rientro di questi pensionati a vivere in Italia inciderà anche sulla crescita dell'economia locale oltre un incremento di imposte dirette e indirette.